



PROGRAMMA NAZIONALE 21-27

Scuola e competenze



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° - GENOINO

I.C.S. 3° - GENOINO
FRATTAMAGGIORE
Prot. 0003926 del 11/09/2024
I (Uscita)

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
AD ESTERNI, VISITATORI,
A CHIUNQUE SI TROVI A FREQUENTARE
I LOCALI E LE PERTINENZE DELL'ISTITUTO

ATTI/SITO WEB

Oggetto: Prescrizioni per l'applicazione della normativa sul DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI SCOLASTICI E NEI RELATIVI SPAZI DI PERTINENZA

Per opportuna conoscenza e norma di tutti i destinatari in indirizzo, si notificano le prescrizioni per l'applicazione della normativa relativa al divieto di fumo nell' Istituto Comprensivo G. Genoino. La presente circolare è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

Premessa

Via Senatore Pezzullo, 2 – 80027 Frattamaggiore (NA)
TEL E FAX 081/8306128 C.F.95186970638 CM: NAIC8E1OOT
NAIC8E1OOT@ISTRUZIONE.it NAIC8E100T@PEC.ISTRUZIONE.IT
<https://www.icgenoinodacquisto.it/>



PROGRAMMA NAZIONALE 21-27

Scuola e competenze



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° - GENOINO

Con il D.Lgs. n° 6/2016, entrano in vigore le nuove norme che recepiscono la direttiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo e introducono regole più severe per i fumatori di sigarette, varate con l'obiettivo di determinare una stretta sul fumo e, soprattutto, di dissuadere i giovani da questa abitudine a rischio.

È il caso di sottolineare che la ratio della normativa, e quindi delle prescrizioni contenute nella presente, non vuole avere una etichettatura repressiva, quanto piuttosto una connotazione educativa e si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.

Art. 1. Riferimenti normativi.

La presente circolare disciplina l'applicazione della normativa sul divieto di fumo nell'attuazione della normativa vigente in materia di fumo, in particolare ed è emanata ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n° 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- C.M. del 05/10/1976, n° 69 - In sede di applicazione della Legge n° 584 dell'11 novembre 1975;
- Legge n° 689/1981 - Legge di depenalizzazione;
- D.P.C.M. 14/12/1995 - Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;
- Decreto Legislativo del 30/12/1999, n° 507 - Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 25 giugno 1999, n° 205;
- Legge del 28/12/2001, n° 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- Legge del 16.11.2003, n° 3 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;



PROGRAMMA NAZIONALE 21-27

Scuola e competenze



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° - GENOINO

- Legge del 31/10/2003, n° 306 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea; 4;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Atti di Intesa Stato-Regioni in materia di divieto di fumo del 21/12/1995, 24/03/2003, 16/12/2004;
- Legge del 30/12/2004, n° 311;
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
 - Circolare n° 2/SAN 2005 del 14/01/2005;
 - Circolare n° 2/SAN 2005 del 25/01/2005;
- Legge Finanziaria 2005;
- D.Lgs. del 18 aprile 2016, n° 50 recante "Codice dei contratti pubblici", modificato dal D.Lgs. del 19 aprile 2017, n° 56;
- D.L. del 30/03/2001, 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- C.C.N.L. scuola 2006-2009 – Comparto Scuola;
- C.C.N.L. del 29/11/2007 – Comparto Scuola;
- C.C.N.L. 2017/2018 – Comparto Istruzione e Ricerca;
- D.L. n° 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Legge del 16/01/2013 n° 3 art. 51 come modificato dall'art. 4 del D.L. del 12/09/2013 n° 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
- D.L. del 12/09/2013 n° 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (Convertito dalla Legge n° 128/2013);
- D.L. del 12/01/2016 n° 6 (in vigore dal 02/02/2016) – finalizzato ad assicurare un elevato livello di protezione della salute.

Art. 2. Finalità.



PROGRAMMA NAZIONALE 21-27

Scuola e competenze



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° - GENOINO

La presente circolare è redatta con una finalità non coercitiva, bensì educativa. La scuola è, infatti, istituzionalmente impegnata a far acquisire agli allievi comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto sul tema del tabagismo si prefigge di:

- tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica;
- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre e conforme alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute ed opportunamente integrate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) dell'Istituzione Scolastica e favorire il processo di integrazione tra Enti e soggetti diversi (genitori e comunità locale) nella realizzazione delle stesse;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui; • far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti i locali, nelle strutture ed in tutte le aree esterne di pertinenza.

Art. 3. Oggetto e campo di applicazione.

La presente circolare ha per oggetto l'attuazione nell'Istituto Scolastico della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo e persegue il fine primario della "Tutela della salute dei non fumatori", nonché la prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco. La normativa vigente prevede il divieto totale di fumo, compreso l'utilizzo delle sigarette elettroniche, pertanto è stabilito divieto assoluto di fumo in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici, le aree all'aperto di pertinenza dell'istituto.



PROGRAMMA NAZIONALE 21-27

Scuola e competenze



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° - GENOINO

Art. 4. Destinatari.

La presente circolare è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

Art. 5. Luoghi soggetti al divieto di fumo.

È stabilito il divieto assoluto di fumo, **anche per le sigarette elettroniche**, in tutti i locali dell'Istituto e sue pertinenze a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cortili, parcheggi, atrii ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale e sottoscala, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per le riunioni, sale d'attesa, sale docenti, bagni, **spogliatoi**, **bar**. Il divieto è esteso agli eventuali autoveicoli della scuola. **Altresì il divieto è esteso a tutte le aree esterne ed alle scale di emergenza esterne.** In tali aree sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, dei nominativi dei preposti cui spetta vigilare e procedere alla contestazione di eventuali infrazioni per coloro che non lo rispettano. **È del tutto evidente che è vietato uscire dalle porte della scuola per fumare durante l'orario scolastico.**

Art. 6. Modalità organizzative per l'applicazione del divieto di fumo a scuola.

Il Dirigente Scolastico, in attuazione della normativa:

- emana la disposizione che stabilisce il divieto di fumo in tutti i locali dell'Istituzione Scolastica e nelle relative pertinenze esterne;
- dispone l'installazione in tutti i locali dell'istituto della segnaletica riguardante il divieto di fumo, con la scritta "vietato fumare", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.

Non esiste un vincolo al formato, fatta salva una buona leggibilità da lontano.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° - GENOINO

- individua, con atto formale, i Funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare in numero adeguato a coprire le varie sedi (tenendo conto dell'articolazione su più piani dell'edificio), i vari orari e le probabilità di assenza/ferie, con un minimo, quindi, di almeno 2 persone per ambiente. L'elenco degli incaricati dovrà essere allegato al Documento sulla Valutazione dei Rischi;
- consegna agli incaricati:
 - la lettera di accreditamento
 - i moduli per la verbalizzazione delle trasgressioni al divieto
 - numero di cc bancario per il versamento, da accludere al verbale.

Art. 7. Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo.

I Responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo sono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone del personale docente e A.T.A.

I Responsabili preposti incaricati, che continuano a prestare servizio nell'Istituto, restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto. Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina; tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso. Tali soggetti irrogano la sanzione sugli appositi modelli con la controfirma del Dirigente Scolastico, o dei Collaboratori, o del D.S.G.A.

Tutto il Personale Scolastico in servizio presso l'Istituto ha, comunque, il dovere dell'applicazione del divieto e si intende nominato con l'assunzione in servizio. In virtù della presente circolare e della conseguente nomina al Personale, sarà compito dei Preposti:



PROGRAMMA NAZIONALE 21-27

Scuola e competenze



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° - GENOINO

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi dove vige il divieto;
- vigilare sulla corretta osservanza del divieto da parte di tutti i soggetti presenti nella scuola (Allievi, Personale Docente e A.T.A., Genitori, Visitatori);
- accertare le infrazioni e verbalizzarle, seguendo la procedura di cui al successivo art;
- contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;
- notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica;
- individuare l'ammenda da comminare: da € 55,00 a € 550,00;
- utilizzare gli appositi moduli di contestazione;
- controllare che siano affissi, nell'ambito delle aree di loro competenza, gli appositi cartelli predisposti da questo ufficio, contenenti l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e del nominativo degli addetti alla sorveglianza;

I soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto sono nominati dal Dirigente Scolastico. L'incaricato non può, se non per giustificato motivo reso per iscritto, rifiutare la designazione.

Art. 8. Procedura di accertamento, contestazione e notificazione.

Nei casi di violazione del divieto, i Responsabili, preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo, procedono alla contestazione immediata al trasgressore, previa redazione in triplice copia del verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

I soggetti preposti al controllo consegnano una copia del verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all'invito a depositare presso la segreteria amministrativa di questo Istituto, entro sessanta giorni, copia della documentazione attestante l'avvenuto inoltro del verbale e copia del pagamento,



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

**ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° -
GENOINO**

secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento e consegnano la seconda copia alla segreteria amministrativa.

In mancanza di contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R a cura della segreteria dell'Istituto. Se il trasgressore è minorenni, la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà, mediante raccomandata A/R, unitamente al modello F23 predisposto per il pagamento.

La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale); se ciò non è possibile va notificata entro trenta giorni mediante raccomandata A/R a cura della scuola.

Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il Dirigente Scolastico presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione. Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la relata di notifica del verbale, il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto.

Il verbale è sempre in triplice copia:

- una per il trasgressore (consegnata o notificata);
- una per l'Istituto Scolastico;
- una per il Prefetto.

In ordine di tempo, gli Incaricati:

- contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e gli provano di essere gli addetti incaricati a stilare il verbale per violazione. A supporto mostrano al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità;
- richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale; in caso



PROGRAMMA NAZIONALE 21-27

Scuola e competenze



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° - GENOINO

di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: “il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”.

- Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata R/R, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare;
- qualora il trasgressore sia conosciuto (Dipendente o Alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: “è stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”. Poi procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: “invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”. Gli Uffici Amministrativi, in caso di impossibilità di contestazione immediata (mancata firma del verbale da parte del trasgressore o di trasgressore minorenni) provvedono alla notifica del verbale, a mezzo posta con raccomandata R/R, entro 90 giorni dalla constatazione. In tutti i casi, trascorso il termine di 60 giorni dalla contestazione o dal ricevimento della notifica, senza che sia avvenuto il pagamento, presentano rapporto al Prefetto territorialmente competente, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, per i successivi adempimenti.

Art. 9. Sanzioni.

Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall'art. 7—Legge n° 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura prevista dalla Legge n° 311/2004 “Legge finanziaria 2005” (art.1, comma 190/191) ovvero:



PROGRAMMA NAZIONALE 21-27

Scuola e competenze



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° - GENOINO

- a) L'infrazione al divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, e ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005) va da un minimo di 55,00 Euro, fino ad un massimo, in caso di recidiva, di 550,00 Euro.
- b) Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui all'art. 4, comma 2 del DL n.104/2013 cit., è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni, di cui al precedente punto a. I soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore di norma la sanzione minima; in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima;
- c) La misura della sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni;
- d) Per i soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per l'infrazione, **qualora non ottemperino tale obbligo** ricade l'ammenda prevista dalla Legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche, qualora la legge stessa non venga fatta rispettare. In particolare a partire dall'importo minimo, tale importo verrà aumentato di due volte, tre volte ecc. fino al massimo in caso di recidiva.

Si rammenta che il soggetto incaricato alla vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, **possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.**

La violazione del divieto di fumo da parte degli Studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione amministrativa, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

L'autorità competente a ricevere i proventi delle sanzioni o scritti difensivi è il Prefetto.



PROGRAMMA NAZIONALE 21-27

Scuola e competenze



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° - GENOINO

La famiglia del minore non può considerarsi del tutto estranea al comportamento illecito dell'allievo e può essere chiamata a risponderne.

Infine, si ricorda a tutto il personale e agli studenti che, oltre a non essere consentito fumare, la Legge n. 221/2015, "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", ha introdotto all'art. 40 c. 3, il divieto di "abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi" con conseguenti sanzioni amministrative per chi getta a terra i mozziconi delle sigarette.

Art. 10. Pagamento delle sanzioni.

Ai sensi della normativa vigente, al Personale dipendente della Scuola è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, il trasgressore deve effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

**Il pagamento della sanzione amministrativa può essere effettuato:
in banca utilizzando il modello F23 indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – IC Tito Livio di San Michele al Tagliamento – verbale n°... del...)
direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla
Tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del
versamento come sopra.**

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla segreteria dell'Istituzione scolastica, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 11. Ricorsi.



PROGRAMMA NAZIONALE 21-27

Scuola e competenze



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° - GENOINO

Il **destinatario del verbale di contestazione**, oltre alla facoltà di far inserire sullo stesso verbale eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 18 della Legge n° 689/1991, può fare pervenire al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Il prefetto, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti:

- se ritiene fondato l'accertamento, determina – con decisione motivata – la somma dovuta per la violazione, in misura non inferiore ad 1/3 del massimo edittale, e ne ingiunge il pagamento;
- se ritiene non fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Art. 12. Entrata in vigore.

Con la notifica della presente comunicazione, cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili. Ai fini di una più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente atto è pubblicato all'Albo e sul Sito dell'Istituto Scolastico.

Art. 13. Norme finali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.



PROGRAMMA NAZIONALE 21-27

Scuola e competenze



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° - GENOINO

I destinatari in indirizzo sono tenute alla puntuale osservanza di quanto prescritto; si confida nella collaborazione di tutti al fine di perseguire, oltre all'osservanza della norma, il fine più generale della salute pubblica e della promozione di corretti stili di vita.

Allegati:

1. Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo.
2. Comunicazione al prefetto.
3. Delega al funzionario addetto alla vigilanza sull'osservanza dell'applicazione del divieto di fumare

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Cecere

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Cad e norme connesse



PROGRAMMA NAZIONALE 21-27

Scuola e competenze



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° - GENOINO

Allegato n° 1

Verbale di accertamento per infrazione del divieto di fumo

(L. n° 584/1975 - art. 51 - Legge n° 3/2003 - art.4 - D.L. n° 104/2013 violazione amministrativa Legge n° 689/1981).

Verbale n° ___ del ___/___/___

Sede: _____

Il giorno _____ alle ore _____ nei locali
interni o nelle zone esterne di pertinenza il sottoscritto _____ preposto

all'accertamento e contestazioni delle infrazioni al divieto di fumo, Sig. _____

ha accertato che l'Alunno/il dipendente/altro _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ via _____

ha violato le disposizioni della Legge del 11/11/1975, n° 584 e Legge del 16/01/2003, n° 3
integrata dall'art. 4 della Legge del 08/11/2013, n° 128.

Descrivere il tipo e le modalità dell'infrazione.

L'interessato, all'atto della contestazione, dichiara:



PROGRAMMA NAZIONALE 21-27

Scuola e competenze



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° - GENOINO

Nei locali della scuola erano presenti i cartelli previsti dalla normativa, nonché il servizio di vigilanza; inoltre la scuola realizza iniziative didattiche di informazione sul fumo e sul tabagismo.

Modalità di estinzione

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da € 55,00 a € 550,00. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n° 689/1981, è ammesso il pagamento della somma, **entro il termine di 60 giorni** dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di:

- in quanto in zona chiusa o su scale di emergenza si no
- raddoppiata poiché la violazione è stata commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di bambini fino ai 12 anni di età si no
- in quanto recidiva si no

1. In banca o presso gli uffici postali utilizzando il modello F23, codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo - IC Tito Livio di san Michele Al Tagliamento - Verbale n° ___ del __/__/___/ sede: _____)

2. Direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;

3. Presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

Dopo il pagamento è necessario portare copia della ricevuta di pagamento in segreteria didattica con copia del presente verbale.

Trascorsi i suddetti termini se il trasgressore non avrà ottemperato alle prescrizioni il Dirigente trasmetterà un rapporto al Prefetto, quale autorità competente per le successive iniziative.



PROGRAMMA NAZIONALE 21-27

Scuola e competenze



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° - GENOINO

Si fa presente che per l'art. 18 della Legge n° 689/1981 è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione, ricorrere contro la stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, presentando al Prefetto scritti difensivi e chiedere di essere sentito in merito alla sanzione.

Il verbalizzante

L'interessato



PROGRAMMA NAZIONALE 21-27

Scuola e competenze



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° - GENOINO

Allegato n° 2

Comunicazione al Prefetto

Al Sig. Prefetto di Venezia

Oggetto: Rapporto a carico di _____

Ai sensi della Legge del 24/11/1981 n° 689 e dell'art. 4 della Legge del 14/04/1983 n°11, si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il:

Verbale n° ____ del __/__/____

Sede: _____

(ved. allegato)

Accertata violazione delle **norme sul divieto di fumo** (Legge del 11/11/1975 n° 584 e Legge del 16/01/2003 n° 3 integrata dall'art. 4 della Legge del 08/11/2013 n° 128), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate, a tutt'oggi, **trascorsi i termini di legge**, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione. Si provvede, pertanto, a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 accordo Stato-Regioni del 16/12/2004.



PROGRAMMA NAZIONALE 21-27

Scuola e competenze



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° - GENOINO

Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti

Data: _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



PROGRAMMA NAZIONALE 21-27

Scuola e competenze



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° - GENOINO

Allegato n° 3

Delega al Funzionario addetto alla vigilanza sull'osservanza dell'applicazione del divieto di fumare - ex art. 51, Legge 16 gennaio 2003, n° 3]

Il/la sottoscritto/a Dott. ssa

_____ in qualità di
Dirigente Scolastico, ai sensi delle procedure individuate al punto 2 dell'accordo definito dalla conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, e dall'art. 51, Legge n° 3/2003, sulla "Tutela della salute dei non fumatori",

Delega il

Sig./ra _____

ad esercitare i compiti di funzionario addetto alla vigilanza e contestazione sull'osservanza dell'applicazione del divieto di fumare nella/e seguente/i luoghi:
(Istituto, plesso, area, piano, cortile ecc.)

Tanto attraverso forme di controllo da Lei esercitate in via diretta quanto attraverso segnalazioni a Lei pervenute da parte di chiunque sia interessato a far rispettare il predetto divieto nei locali e nei luoghi sottoposti alla sua vigilanza.

In virtù della presente delega, sarà suo compito:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;
- notificare, tramite gli Uffici Amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.



PROGRAMMA NAZIONALE 21-27

Scuola e competenze



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

**ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° -
GENOINO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO